



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Avvocatura Comunale n° 22 del 18/05/2017

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI RAGUSA N.70/17 CAUSA AGIEFFE SERVIZI S.R.L CONTRO COMUNE DI RAGUSA. OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA.

Il Redattore: Zapparrata Emanuela

Premesso che con atto notificato il 12.09.2016, prot. 90874, la società Agieffe Servizi s.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento n. 15/E/16 emesso della Polizia Municipale dell'Ente con il quale gli veniva contestato la violazione dell'art.23, comma 4 e 11, del codice della strada, in quanto in Viale Europa era stata accertata la presenza di un cartellone pubblicitario, di proprietà della società, mancante di autorizzazione comunale.

La ricorrente deduceva la illegittimità del verbale per la esistenza di autorizzazione del cartello pubblicitario, chiedendone l'annullamento.

Con sentenza n.70/17, notificata a questo Ente in forma esecutiva il 21 febbraio 2017, il Giudice di Pace ha ritenuto l'opposizione fondata, in quanto il cartellone pubblicitario era provvisto di autorizzazione e, per l'effetto, ha annullato il verbale redatto dalla Polizia Municipale e condannato l'Ente a rifondere in favore della ricorrente le spese processuali per €43,00 per spese ed € 300,00 per compensi difensivi oltre rimborso spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge disponendo che dette spese vengano distratte in favore dell'avvocato Francesco Biazzo che se ne è dichiarato antistatario.

Tutto ciò premesso;

Vista la sentenza, occorre procedere in esecuzione della stessa al pagamento delle spese processuali in favore della Agieffe Servizi s.r.l e per essa al procuratore distrattario avvocato Francesco Biazzo, così come disposto in sentenza per

complessive € 480,74 così distinti 300,00 compensi, spese generali € 45,00, CPA € 13,00, IVA 78,94 ed € 43,00 per spese.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 24 marzo 2017 “ nuovo regolamento di contabilità ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs n. 267/2000 “

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.54/16 di approvazione del Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2016-2018 e del Bilancio di previsione 2016-2018;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale di approvazione del Piano Esecutivo di gestione 2016-2018 n.433/16,

Vista la deliberazione della GM n. 31 del 30 gennaio 2017, con cui nelle more di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 è stato approvato il piano esecutivo di gestione(PEG) provvisorio per l'esercizio 2017 quale II annualità del triennio 2016-2018;

Visto il D.Lgs 267/2000, come recepito dalla legge n.48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 163, comma 2, del D.lgs n. 267/2000 (T.U. enti locali) che recita “ nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente”

Verificato che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. e sopra richiamati;

Visto l'art. 107, comma 3, lett.d) del D.Lgs 18.8.2000, , n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.lgs 267/00 e al D.Lgs 118/11;

Visti gli art. 53 e 65 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30 ottobre 1997.

Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

DETERMINA

Per le ragioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1.Di impegnare la somma complessiva di € 480,74 al cap. 1230 Bil. 2017-Missione 01, programma 11, Titolo, Macroaggregato 03, 3° livello 02, 4° livello 99, 5° livello 002, dove esiste l'occorrenza disponibilità.

2. Di liquidare la superiore, così come disposto in sentenza, all'avvocato Francesco Biazzo che se ne è dichiarato antistatario, entro il 21.6.17 (si allega codice IBAN).

3. Di dare atto che, operando in gestione provvisoria, la suddetta spesa rientra nei casi previsti dall'art.163, comma 2, del D.Lgs n.267/2000 (T.U.enti locali) e, specificatamente, trattasi di obbligazione derivante da sentenza esecutiva.

4.Di dare atto che il pagamento conseguente con il presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8 D.lgs.267/2000, come preventivamente verificato,

5) Di autorizzare l'ufficio di ragioneria di questo Comune all'emissione del mandato di pagamento connesso con la superiore liquidazione.

Si allega: codice IBAN Sentenza

Ragusa, 18/05/2017

Dirigente
DI STEFANO SANTI / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale